



V 1.0, 2 maggio 2016

N. registrazione/dossier: BAV-511.3-00005/00001/00008/00003

Direttiva sull'emanazione delle prescrizioni d'esercizio per le ferrovie e delle prescri- zioni sulla circolazione dei treni (Dir. PE-PCT)

Iter per la gestione delle prescrizioni d'esercizio (PE)
e la presentazione di deroghe alle disposizioni ema-
nate dalle autorità nonché per l'elaborazione e
l'emanazione delle prescrizioni svizzere sulla circo-
lazione dei treni (PCT)

Art. 17 Lferr

Art. 11a e 12 Oferr

UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza

Nota editoriale

| | |
|------------------------|--|
| Editore | Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna Divisioni Infrastruttura e Sicurezza |
| Autori: | collaboratori delle Sezioni Omologazioni e regolamenti (Roland Moser, Johannes Erhart) ed Esercizio ferroviario (Bruno Revelin, Marcel Hanhart, Hanspeter Debrunner) |
| Diffusione: | pubblicazione sul sito internet dell'UFT |
| Versioni linguistiche: | tedesco (originale) francese italiano |

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2016 e riprende alcune delle prescrizioni dell'Ufficio federale dei trasporti relative all'emanazione delle Prescrizioni sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d'esercizio per le ferrovie (PEPC; RS 742.170), abrogate con effetto dal 1° luglio 2016.

Ufficio federale dei trasporti

Pieter Zeilstra, Vicedirettore
Divisione Sicurezza

Dr. Rudolf Sperlich, Capo Divisione a.i.
Divisione Infrastruttura

Edizioni (documentazione delle modifiche)

| Versione | Data | Autore | Modifiche | Stato ¹ |
|----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| V 1.0 | 01.06.2016 | SI-bb (IN-zr) | Prima edizione | In vigore (ZEP, spr) |
| | | | | |

¹ Stato del documento; opzioni possibili: in corso / in revisione / in vigore (con visto) / sostituito

Indice

| | | |
|------------|--|----|
| 1 | Principi..... | 4 |
| 1.1 | Scopo della direttiva | 4 |
| 1.2 | Basi legali e campo d'applicazione | 4 |
| 1.3 | Oggetto | 4 |
| 1.4 | Competenze..... | 4 |
| 2 | Prescrizioni d'esercizio (PE) | 5 |
| 2.1 | Competenza PE | 5 |
| 2.2 | Definizione PE..... | 5 |
| 2.3 | Scopo delle PE..... | 5 |
| 2.4 | Campo di applicazione | 5 |
| 2.5 | Elaborazione e aggiornamento..... | 5 |
| 2.6 | Forme..... | 6 |
| 2.7 | Presentazione e messa a disposizione di PE all'UFT | 6 |
| 2.8 | PE emanate indipendentemente da una procedura | 7 |
| 2.9 | Sintesi dei vari tipi di prescrizioni d'esercizio | 8 |
| 2.10 | Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione, stampa | 8 |
| 2.11 | Documenti di riferimento, conservazione | 9 |
| 2.12 | Registrazione e gestione delle modifiche | 9 |
| 2.13 | Emolumenti | 9 |
| 2.14 | Processo di lavoro «elaborazione PE» | 10 |
| 3 | Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT) | 11 |
| 3.1 | Competenza..... | 11 |
| 3.2 | Campo d'applicazione delle PCT..... | 11 |
| 3.3 | Esigenze in materia di interoperabilità | 11 |
| 3.4 | Giorno di riferimento..... | 11 |
| 3.5 | Elaborazione | 11 |
| 3.6 | Consultazione | 11 |
| 3.7 | Rettifica e emanazione..... | 12 |
| 3.8 | Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione | 12 |
| 3.9 | Documenti di riferimento, termini di conservazione..... | 12 |
| 3.10 | Processo di lavoro «elaborazione PCT»..... | 13 |
| Allegato 1 | Modello di lettera per la presentazione delle PE che recano deroghe a prescrizioni di ordine superiore..... | 14 |

1 Principi

1.1 Scopo della direttiva

La legge e l'ordinanza sulle ferrovie disciplinano i principi applicabili all'elaborazione e all'emanazione delle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT) e delle prescrizioni d'esercizio (PE).

La presente direttiva contiene indicazioni concrete sull'elaborazione e l'emanazione delle prescrizioni allo scopo di migliorare l'interazione tra le autorità e le imprese ferroviarie da un lato e tra le disposizioni emanate dalle autorità e quelle non emanate dalle autorità dall'altro.

1.2 Basi legali e campo d'applicazione

Le presente direttiva poggia sulle seguenti basi legali:

- legge sulle ferrovie (art. 17 cpv. 3 e 4 Lferr; RS 742.10)
- ordinanza sulle ferrovie (art. 5, 10, 11a e 12 Oferr; RS 742.141.1)
- disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr ad art. 11a e 12; RS 742.142.141.11)

Le disposizioni si applicano a tutte le imprese ferroviarie (incluse quelle tranviarie e i gestori di binari di raccordo) rette dalla legislazione svizzera sulle ferrovie.

L'UFT può estendere il campo d'applicazione ad altre imprese o concedere deroghe.

1.3 Oggetto

Le presente direttiva precisa aspetti riguardanti

- a. la presentazione e l'emanazione di prescrizioni d'esercizio,
- b. l'emanazione di prescrizioni sulla circolazione dei treni,
- c. il trattamento e la conservazione dei documenti di riferimento,
- d. la pubblicazione delle prescrizioni sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d'esercizio.

1.4 Competenze

Ai sensi della legislazione ferroviaria, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza dell'esercizio; a tal fine emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio. Le competenze in materia di elaborazione e di emanazione delle PE devono essere indicate nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria.

In particolare, le imprese ferroviarie emanano le prescrizioni d'esercizio necessarie per l'organizzazione dell'esercizio, per l'uso e la manutenzione di impianti e veicoli, per la gestione e la sicurezza del traffico ferroviario e per l'esecuzione e la sorveglianza di tutti i processi operativi rilevanti per la sicurezza.

L'UFT emana le PCT.

2 Prescrizioni d'esercizio (PE)

2.1 Competenza PE

Le imprese ferroviarie elaborano, emanano e aggiornano le PE che si rendono necessarie nel loro ambito di competenza.

2.2 Definizione PE

Per prescrizioni d'esercizio si intendono le disposizioni scritte emanate dalle imprese ferroviarie concernenti l'esercizio di loro competenza come pure le disposizioni che contengono istruzioni per l'attività del personale nei processi operativi. Le PE mirano a garantire lo svolgimento affidabile dell'esercizio ferroviario sia in situazione normale sia in caso di perturbazione, in quanto fungono da base per la gestione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti, dei veicoli e dei processi rilevanti per l'esercizio ferroviario.

Comprendono, in particolare, tutte le prescrizioni tecniche, organizzative e sulla circolazione dei treni pubblicate sotto forma di regolamenti, manuali, circolari, direttive, ordini di servizio ecc. (p. es. schemi delle linee di contatto e dei segnali, istruzioni di manutenzione).

2.3 Scopo delle PE

Le prescrizioni d'esercizio devono:

- a) descrivere in modo chiaro come viene garantita la sicurezza dell'impianto, del veicolo e dei loro componenti per la durata d'esercizio prevista;
- b) stabilire per i diversi componenti dell'impianto o del veicolo le misure necessarie e la loro periodicità;
- c) descrivere la funzione dell'impianto, del veicolo e dei loro componenti;
- d) fornire indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell'impianto e/o del veicolo, complete di procedure e istruzioni di lavoro;
- e) disciplinare in modo chiaro i processi operativi d'esercizio;
- f) tener conto delle interdipendenze tra i processi operativi d'esercizio e gli impianti e/o i veicoli (incluse le loro funzionalità);
- g) essere formulate in funzione dei destinatari;
- h) stabilire il termine di conservazione dei dati registrati (attestati e prove).

I documenti devono essere redatti nelle lingue necessarie e messi a disposizione degli utilizzatori.

2.4 Campo di applicazione

Nelle PE l'impresa ferroviaria definisce il campo di applicazione in modo chiaro.

2.5 Elaborazione e aggiornamento

In sede di elaborazione delle PE le parti interessate devono essere adeguatamente coinvolte o consultate. L'impresa ferroviaria documenta la procedura di consultazione in maniera ripercorribile.

Le PE sono emanate, abrogate o aggiornate in particolare se subentrano modifiche riconducibili a

- disposizioni legislative;
- sviluppi sul piano della tecnica, dell'esercizio o dell'organizzazione;
- raccomandazioni e ponderazioni concernenti la sicurezza.

Se le PCT o altre disposizioni di ordine superiore sono emanate, modificate o abrogate dalle autorità, le imprese ferroviarie devono aggiornare le PE facendone coincidere il termine con la data di entrata in vigore delle prime.

L'UFT può concedere eccezioni per periodi transitori.

La modifica di una disposizione emanata dalle autorità richiede l'adeguamento delle PE se implica modifiche materiali delle regolamentazioni corrispondenti.

La tabella seguente presenta una sintesi degli interventi possibili sulle prescrizioni d'esercizio.

| | | Viene apportata una modifica materiale (nella disposizione emanata dalle autorità o nelle PE)? | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|
| Disposizione emanata dalle autorità | No | No | Sì | Sì | |
| PE | No | Sì | No | Sì | |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Intervento sulle PE | Miglioramento delle PE in base all'apprezzamento dell'impresa ferroviaria | Riesame necessario delle PE | Riesame delle PE in caso di modifiche materiali della disposizione emanata dalle autorità | Riesame necessario delle PE | |
| In generale | Le nuove PE e le PE aggiornate devono essere messe a disposizione dell'UFT conformemente al n. 2.8.2. Le deroghe alle disposizioni emanate dalle autorità devono essere sottoposte all'UFT conformemente al n. 2.8.1. | | | | |

Affinché le PE siano per quanto possibile uniformi, occorre che tra le imprese ferroviarie vi siano rapporti di collaborazione e uno scambio di esperienze. Le PE comuni a più imprese possono essere presentate all'UFT anche congiuntamente, a condizione che tutte le imprese ferroviarie le sottoscrivano o che vengano concordate e presentate le procure corrispondenti.

2.6 Forme

Le PE delle imprese ferroviarie possono essere integrate da informazioni complementari e possono essere emanate da più imprese congiuntamente. La forma redazionale delle PE si basa sulla disposizione emanata dalle autorità alla quale le PE sono attribuite materialmente. I modelli vanno ripresi per le PE utilizzate dal personale d'esercizio o dal personale in servizio esterno allo scopo di migliorare la facilità d'uso ed esplicitare il rapporto tra la disposizione emanata dalle autorità e le PE.

Se necessario le PE possono servire per disporre misure immediate.

2.7 Presentazione e messa a disposizione di PE all'UFT

Viene fatta una distinzione tra PE emanate nell'ambito di una procedura e PE emanate indipendentemente da una procedura.

- PE emanate nell'ambito di una procedura
 Le PE che concernono un oggetto sottoposto a procedura di omologazione (p. es. omologazione di tipo) vanno presentate all'UFT nell'ambito di tale procedura. Le

modalità di presentazione sono disciplinate nelle disposizioni specifiche relative alle procedure (p. es. ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF; RS 742.142.1).

- PE emanate indipendentemente da una procedura

Le PE che disciplinano una fattispecie che non è oggetto di procedura vanno messe a disposizione dell'UFT o sottoposte a quest'ultimo per approvazione. I dettagli sono disciplinati qui di seguito.

Nota: al n. 2.9 è riportata una sintesi dei vari tipi di PE.

2.8 PE emanate indipendentemente da una procedura

2.8.1 Deroghe a disposizioni emanate dalle autorità

Le PE che derogano a disposizioni emanate dalle autorità devono essere sottoposte all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore prevista.

Questa regola non si applica alle misure immediate urgenti di durata limitata che mirano a garantire la sicurezza dell'esercizio. In tal caso, tuttavia, l'UFT dev'essere informato immediatamente per stabilire di comune accordo l'iter da seguire.

I requisiti che la domanda di deroga deve soddisfare sono retti dall'articolo 5 capoverso 2 Oferr. Va rilevato che in generale l'UFT approva deroghe che comportano un livello di sicurezza inferiore rispetto alla soluzione conforme alle prescrizioni solo se, nel caso concreto, quest'ultima presenta un rapporto costi/benefici nettamente peggiore rispetto al caso tipico a cui si applica. Per valutare la proporzionalità dei costi e dei benefici si applicano i seguenti principi:

- Le misure sono proporzionate se i benefici equivalgono o sono superiori ai costi. Nella valutazione occorre considerare il margine di variazione, che va integrato nella ponderazione; questo significa che la valutazione del rischio dev'essere sufficientemente solida per fare in modo che il risultato della valutazione rimanga valido anche in caso di piccole variazioni delle variabili di input.
- Per quantificare i costi, ad ogni decesso evitato va attribuito il valore di 10 milioni di franchi. Questo valore si applica in linea di massima alle categorie residenti, passeggeri del treno e collaboratori.
- Per valutare i costi di una misura si devono considerare i costi complessivi del ciclo di vita della misura durante la durata d'applicazione prevista.
- Rispetto a incidenti di grande portata, ossia a partire da dieci vittime, va considerata un'adeguata avversione (per la popolazione un evento che causa diverse vittime è più grave della somma di singoli eventi che causano lo stesso numero di vittime).
- Se si prevede che una deroga alle prescrizioni abbia un impatto rilevante sul rischio di singole persone, ai fini della decisione sull'accettazione dei rischi occorre considerare il rischio individuale oltre a quello collettivo.

Se la deroga assume un'elevata rilevanza per la sicurezza (secondo le DE-Oferr ad art. 8a), l'attestato di sicurezza dev'essere sottoposto alla verifica di un perito.

Nel caso di deroghe a disposizioni emanate dalle autorità in prescrizioni che hanno un effetto sull'intero sistema, in sede di definizione di nuove procedure relative alla sicurezza d'esercizio o di modifica di procedure esistenti si raccomanda di informare tempestivamente l'UFT affinché il seguito della procedura si svolga in modo adeguato.

Nota: il modello di lettera figura all'allegato 1.

Le PE che concernono l'esercizio operativo, ossia sbarramenti di tratte, orari di marcia per treni speciali, comunicazioni concernenti i cantieri e l'orario, possono contenere deroghe temporanee alle disposizioni di ordine superiore, necessarie p. es. per la fase di costruzione o per treni di prova. Le imprese ferroviarie disciplinano le procedure d'approvazione interne. La validità delle deroghe alle disposizioni di ordine superiore non

può superare i due mesi. Alle deroghe permanenti e alle disposizioni di durata illimitata si applica il primo paragrafo del presente numero.

2.8.2 PE conformi alle disposizioni emanate dalle autorità

Le PE che contengono esclusivamente regolamentazioni conformi alle disposizioni emanate dalle autorità vanno messe a disposizione dell'UFT entro i termini prescritti. Di norma, le PE emanate nell'ambito di PCT che contengono regolamentazioni rilevanti per la sicurezza con un impatto sui processi di esercizio ferroviario devono essere messe a disposizione dell'UFT tre mesi prima della loro entrata in vigore, ma al più tardi due settimane prima. Nel caso ideale vanno trasmesse in forma elettronica alla Sezione Omologazioni e regolamenti (*approvazione@bav.admin.ch*). Questa categoria comprende p. es. le disposizioni d'esecuzione delle PCT, le precisazioni delle PCT, la sintesi di disposizioni locali, le prescrizioni sulla gestione dell'esercizio e le tabelle delle tratte (RADN).

Le PE emanate nell'ambito di PCT e applicate solo in casi specifici (p. es. checklist sulla circolazione dei treni) o in singole situazioni e tutte le altre prescrizioni d'esercizio (p. es. prescrizioni sulla manutenzione) vanno sottoposte all'UFT entro tre giorni lavorativi solo su richiesta.

2.9 Sintesi dei vari tipi di prescrizioni d'esercizio

| PE emanate nell'ambito di una procedura | |
|--|--|
| ⇒ L'iter è retto dalla procedura corrispondente (p. es. approvazione dei piani, omologazione di tipo). | |

| PE emanate indipendentemente da una procedura | | | |
|--|---|--|---|
| PE che derogano a disposizioni emanate dalle autorità | | PE conformi a disposizioni emanate dalle autorità | |
| Principio | Eccezione | PE con carattere di disposizioni di ordine superiore emanate nell'ambito di PCT | Tutte le altre PE conformi |
| Di norma vanno sottoposte all'UFT per approvazione 3 mesi prima dell'entrata in vigore | Le PE di natura puramente operativa e con un periodo di validità di al massimo 2 mesi non devono essere sottoposte all'UFT. | Di norma vanno sottoposte all'UFT 3 mesi prima dell'entrata in vigore, ma al più tardi 2 settimane prima | Vanno sottoposte all'UFT entro tre giorni lavorativi solo su richiesta specifica. |
| Le misure immediate urgenti di durata limitata vanno attuate e occorre informare immediatamente l'UFT. | | | |

2.10 Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione, stampa

L'entrata in vigore e la pubblicazione delle PE competono all'impresa ferroviaria che le emana.

Prima dell'entrata in vigore, le prescrizioni con effetti su terzi (tra cui gli utenti della rete e i subappaltatori) devono essere comunicate tempestivamente agli interessati specificando:

- a) il titolo e il numero di registrazione;
- b) la data dell'entrata in vigore;
- c) i recapiti presso cui possono essere ordinate le prescrizioni (generalmente indirizzi Internet).

La stampa e l'edizione delle PE come pure la gestione delle prescrizioni in formato digitale competono all'impresa ferroviaria che le ha emanate.

2.11 Documenti di riferimento, conservazione

Ad essere giuridicamente rilevanti sono sempre i documenti di riferimento.

Sono considerati documenti di riferimento le PE che recano la firma originale dell'organo di emanazione (o il nulla osta verificabile in formato digitale). I documenti di riferimento delle PE (incluse tutte le modifiche) e le eventuali decisioni di approvazione di deroghe dell'UFT devono essere custoditi in sicurezza presso l'organo responsabile per un periodo di cinque anni dalla loro abrogazione. Sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti dal diritto civile e penale.

2.12 Registrazione e gestione delle modifiche

Le prescrizioni d'esercizio recano su ogni pagina la sigla o l'acronimo dell'impresa ferroviaria che le ha emanate, il numero di registrazione e la data di entrata in vigore.

Ogni organo di emanazione amministra un elenco aggiornato delle PE che gestisce.

Durante il periodo di conservazione deve documentare la cronologia delle versioni.

Nell'elenco devono essere indicate le modifiche eseguite dall'ultima pubblicazione e le prescrizioni abrogate. Le modifiche delle PE, numerate progressivamente, vengono apportate per mezzo di pagine sostitutive o di nuove edizioni. In via eccezionale le modifiche redazionali di portata minore possono essere apportate a mano.


2.13 Emolumenti

La valutazione delle deroghe e le prestazioni particolari sono rette dall'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT (OseUFT; RS 742.102).

2.14 Processo di lavoro «elaborazione PE»

Qui di seguito l'elaborazione delle PE è rappresentata sotto forma di processo di lavoro. (IF = impresa ferroviaria)

Processo «elaborazione PE»



3 Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT)

Questo capitolo precisa le modalità di emanazione delle Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT) ad opera dell'UFT.

3.1 Competenza

L'UFT emana e aggiorna le PCT e adotta le decisioni definitive che le concernono.

3.2 Campo d'applicazione delle PCT

Le PCT si applicano a tutto il territorio nazionale e sono vincolanti per tutte le imprese ferroviarie (incluse quelle tranviarie e i binari di raccordo) sottoposte alla legislazione svizzera sulle ferrovie. Le PCT disciplinano i processi d'esercizio operativo di ordine superiore e i principi di comportamento applicabili al personale ferroviario. L'UFT stabilisce le ferrovie, le linee e le tratte alle quali concedere agevolazioni e semplificazioni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sulle ferrovie.

3.3 Esigenze in materia di interoperabilità

Nell'ambito dello sviluppo delle PCT per l'applicazione di processi d'esercizio sulla rete principale interoperabile (secondo l'all. 6 Oferr) vanno considerate le esigenze della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» (secondo l'all. 7 Oferr).

3.4 Giorno di riferimento

Di norma le PCT o le loro modifiche entrano in vigore il 1° luglio. Sono possibili deroghe.

Possono essere adottate in ogni momento misure immediate.

3.5 Elaborazione

Le prescrizioni sono elaborate da gruppi di lavoro sotto la direzione dell'UFT. Al fine di utilizzare le conoscenze tecniche disponibili, richiamarsi alla pratica e tener conto dei bisogni delle imprese ferroviarie, queste ultime, e se del caso altri esperti, vengono coinvolti nel processo di elaborazione. Nell'ambito di queste attività, i collaboratori delle imprese ferroviarie e gli esperti sono vincolati al segreto professionale. Non sussiste nessun diritto all'indennità.

La collaborazione comprende in modo particolare la preparazione e la partecipazione a riunioni di lavoro, l'elaborazione di proposte e varianti, la presa di posizione su proposte e varianti e la valutazione di analisi dei rischi. I collaboratori delle imprese ferroviarie sono chiamati, nel limite del possibile, a rappresentare gli interessi delle rispettive imprese. Nel caso di incarichi più ampi, l'UFT può corrispondere un'indennità.

La struttura delle PCT si basa sulle PCT attuali o può essere adeguata in funzione di nuove esigenze.

3.6 Consultazione

Prima di emanare le PCT, l'UFT consulta le imprese ferroviarie in tempo utile, in genere 10 mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Fissa un termine congruo, di almeno 30 giorni, ma in genere di 60 giorni.

Vengono in particolare consultati:

- l'Unione dei trasporti pubblici (UTP)
- i titolari di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5 capoverso 4 Lferr
- i titolari di certificati di sicurezza secondo l'articolo 8c Lferr
- altri destinatari delle prescrizioni emanate
- terzi interessati su richiesta.

Le disposizioni del presente numero non si applicano alle misure immediate.

3.7 Rettifica ed emanazione

Di norma, le proposte pervenute durante la consultazione sono elaborate dai gruppi di lavoro e dagli specialisti delle imprese ferroviarie. L'UFT decide in via definitiva.

L'esame delle proposte viene documentato.

Le prescrizioni sono emanate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. La presente disposizione non si applica alle misure immediate.

3.8 Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione

Le PCT recano un numero della Raccolta sistematica del diritto federale (RS). La data di entrata in vigore figura su ogni pagina. Le modifiche delle PCT vengono apportate per mezzo di pagine sostitutive o di nuove edizioni.

L'entrata in vigore delle PCT è pubblicata mediante rimando nella Raccolta ufficiale del diritto federale con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenute (art. 1 e 5 della legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl; RS 170.512).

Le PCT possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, indicando il numero RS.

3.9 Documenti di riferimento, termini di conservazione


Ad essere giuridicamente rilevanti sono sempre i documenti di riferimento. In linea di massima le PCT sono emanate in tedesco, francese e italiano. L'esemplare di riferimento è il documento che reca la firma originale dell'organo di emanazione. I documenti di riferimento delle PCT sono custoditi presso l'UFT. Per ciascuna delle lingue in cui la prescrizione è emanata è approntato un documento di riferimento.

I documenti di riferimento delle PCT (incluse tutte le modifiche) devono essere custoditi presso l'UFT per un periodo di dieci anni dalla loro abrogazione.

3.10 Processo di lavoro «elaborazione PCT»

Qui di seguito l'elaborazione delle PCT è rappresentata sotto forma di processo di lavoro. (IF = impresa ferroviaria)

Processo «elaborazione PCT»



Allegato 1 Modello di lettera per la presentazione delle PE che recano deroghe a prescrizioni di ordine superiore

Indirizzo: UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Sezione Omologazioni e regolamenti
E-mail: *approvazione@bav.admin.ch*
3003 Berna

La sottoscritta... [l'impresa ferroviaria che presenta la prescrizione (di norma ITF o GI)] dichiara che intende emanare la prescrizione d'esercizio allegata ... [numero di registrazione, titolo] ... in virtù dell'art. ... [legge federale sulle ferrovie o ordinanza sulle ferrovie ecc.] ... con effetto dal... [data dell'entrata in vigore].

Con la presente, ottempera all'obbligo di sottoporre la prescrizione all'UFT sancito dall'articolo 17 della legge federale sulle ferrovie e dall'articolo 12 dell'ordinanza sulle ferrovie e conferma che tutti i diretti interessati sono stati consultati. La relativa documentazione può essere esaminata presso la sede della sottoscritta.

Le seguenti disposizioni della prescrizione derogano alle disposizioni di ordine superiore:

... .. [nuova disposizione] ... in deroga a ... [disposizione emanata dalle autorità].
Le deroghe si giustificano per i seguenti motivi: [motivazione chiara (incluso 'attestato di sicurezza) in base all'art. 5 cpv. 2 Oferr; cfr. anche le indicazioni al numero 2.8.1 della presente direttiva]...
... [enumerazione di tutte le disposizioni in deroga nella forma indicata sopra]...

La sottoscritta dichiara che le altre disposizioni della presente prescrizione sono conformi alle prescrizioni di ordine superiore.

Chiede pertanto l'approvazione delle deroghe al più tardi entro il ... [data di ricevimento da parte dell'UFT + 2 mesi].

Per informazioni potete contattare la/e seguente/i persona/e [..]:

[La ferrovia che emana la prescrizione]
[firma/e legalmente vincolante/i]

Allegati:
- [...]